



STATUTO

“CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELLE ASSOCIAZIONI DI CESENATICO ODV”

Art. 1- Costituzione denominazione e sede

È costituita ai sensi della normativa del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/17 e s.m.i.) una Organizzazione di Volontariato denominata: **“CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELLE ASSOCIAZIONI DI CESENATICO ODV”**, di seguito “Consulta”, organismo dotato di propria autonomia, che riunisce tutte le associazioni di volontariato e gli enti senza scopo di lucro che hanno sede o operano sul territorio comunale.

La Consulta, già istituita con deliberazione del Consiglio comunale del 10/12/1993 n° 162, quale organismo democratico di confronto, valutazione e coordinamento tra Volontariato presente nel territorio e le Istituzioni locali, con l’approvazione di questo statuto si uniforma alla nuova regolamentazione della legge del Terzo Settore.

Art. 2 - Sede - Durata

La Consulta ha sede legale in Cesenatico (F.C.), attualmente in via C. Battisti n. 11.

La variazione di sede legale nell’ambito del medesimo Comune, deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

la durata della Consulta è illimitata.

Art. 3 – Finalità e attività

La Consulta non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità solidaristiche di utilità sociale:

- Partecipare, sia su richiesta che su proposta, ai bisogni delle Associazioni ed enti senza scopo di lucro attive sul territorio, organizzazioni di volontariato ed enti senza scopo di lucro che si interessano e si occupano di una amplissima gamma di interventi nelle diverse materie individuate dalla ex L. n. 266/1991 e da ultimo dal D.lgs n. 117/2017 e s.m.i. - Codice del Terzo Settore;
- Essere punto di riferimento per le singole associazioni, per i singoli cittadini e per l’Amministrazione comunale ogni qualvolta si intendano promuovere, programmare o chiedere specifici interventi a contrasto della condizione di fragilità sociale svolgendo la funzione di coordinamento, convogliamento e stimolo;
- Promuovere presso le scuole di primo e secondo grado presenti sul territorio progetti mirati alla conoscenza del Volontariato, con lo scopo di incentivare la cultura della solidarietà in modo da fornire strumenti di aiuto all’empatia e al reciproco rispetto;
- Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate per compiere, sempre nel pieno rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Per il perseguimento delle predette finalità, la Consulta svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i.:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di



- interesse generale di cui al presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e ambientali, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti.

La Consulta può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti definiti dalla normativa vigente e secondo le modalità stabilite con apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria.

Per la realizzazione delle proprie attività, la Consulta si avvale in modo prevalente dell'attività prestata dai volontari delle persone giuridiche associate, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e in ogni caso, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

Art. 4 - Patrimonio - Risorse economiche

Il patrimonio della Consulta, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

La Consulta trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. Quote e contributi degli associati;
2. Contributi privati;
3. Contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. donazioni e lasciti testamentari;
6. rimborsi derivanti da convenzioni;
7. proventi delle attività di raccolta fondi
8. qualunque altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i.

Per le attività di interesse generale prestate, la Consulta può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dalla Consulta, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita della Consulta né all'atto del suo scioglimento.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Consulta.



Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario della Consulta ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico o il bilancio d'esercizio, nelle forme stabilite dalle norme di attuazione del Codice del Terzo settore, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Copia del rendiconto o bilancio d'esercizio verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Il bilancio di esercizio è costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Qualora la Consulta consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 5 - Soci

Il numero dei soci è illimitato, l'adesione alla Consulta è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Possono aderire alla Consulta le Organizzazioni di Volontariato che condividono le finalità della stessa e che abbiano sede o siano operanti nel territorio comunale; possono altresì aderire gli altri Enti del terzo Settore o comunque senza scopo di lucro, i cui statuti riportano espressamente i principi di gratuità e volontariato, l'assenza di scopo di lucro e la democraticità della struttura, alle seguenti condizioni:

- che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento delle Organizzazioni di Volontariato aderenti;
- che sebbene non iscritte allo Albo Comunale e/o in altri registri di pubblica evidenza abbiano sede legale o siano attivamente operative sul territorio e siano formalmente e regolarmente costituite.

La richiesta di ammissione viene formulata attraverso la compilazione del modulo di adesione contenente la scheda di identificazione dell'Ente del Terzo Settore o senza scopo di lucro, la dichiarazione dell'Ente richiedente di aderire alla Consulta, la designazione del proprio delegato a rappresentare la Consulta a tutti gli effetti nella Consulta stessa, la dichiarazione di attenersi allo Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate degli organi sociali. Alla richiesta di adesione deve essere allegata copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto ed eventuale iscrizione nei registri del terzo settore.

Le richieste di adesione sono esaminate nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

L'accettazione dell'ammissione o il rifiuto motivato sono formalmente comunicate alla associazione richiedente. L'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di

ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa.

Dopo l'ammissione è necessario rinnovare, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'adesione alla Consulta mediante versamento della quota associativa.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dalla Consulta;
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto attraverso il proprio legale rappresentante o delegato;
- accedere alle cariche associative, tale diritto è riconosciuto in capo ai legali rappresentanti o delegati delle persone giuridiche socie;
- ad utilizzare la sala riunioni;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione della Consulta, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole della Consulta;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 7 - Criteri di esclusione dei soci

La qualità di socio si perde:

- per scioglimento dell'ente;
- per recesso;
- per esclusione per comportamento in contrasto con i principi e le finalità del presente statuto, disposta dal Consiglio Direttivo previa contestazione formale dei fatti e acquisizione delle giustificazioni per le quali va concesso un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa annuale per due anni consecutivi.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati da Consiglio Direttivo al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta alla Consulta. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita dal proprio legale rappresentante o delegato all'interno della Consulta.



Art. 8 - Organi della Consulta

Sono organi della Consulta:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo della Consulta ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano della Consulta e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

L'assemblea ad inizio dei lavori elegge il segretario della seduta fra i presenti.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro soci in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni socio è rappresentato in Assemblea dal legale rappresentante o da altro associato appositamente delegato.

Ogni ente del terzo settore o senza scopo di lucro potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni associazione non può ricevere più di una delega.

A ciascun socio viene attribuito un voto a prescindere dal numero di soci appartenenti all'associazione stessa. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto o bilancio d'esercizio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o la maggioranza del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal legale rappresentante legale o delegato di altro socio eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione; la convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della prima convocazione e della seconda convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti espressi.

L'Assemblea ordinaria:

- Elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- Adotta eventuale azione di revoca del Consiglio Direttivo o dei suoi singoli componenti;
- Determina il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
- Approva il bilancio d'esercizio relativamente ad ogni esercizio;
- Stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- Approva eventuali regolamenti interni sul funzionamento;
- Si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;

- Delibera l'esclusione dei soci dalla Consulta;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- esprime parere consultivo e/o propositivo, attraverso incontri in materia sociale, sociosanitario, socioassistenziale, socioeducativo, ambientale e culturale. Analogamente tale compito è esteso ai piani pluriennali;
- favorisce un sistema informativo integrato tra le diverse realtà del Terzo Settore attraverso la partecipazione a Commissioni e a tavoli di lavoro periodici a fronte dei bisogni emergenti sul territorio comunale e agli interventi ad essi destinati;
- favorisce attività di formazione e aggiornamento, convegni, seminari, dibattiti, ricerche, e la collaborazione fra Enti del Terzo Settore e Centro di Servizi per il Volontariato di Forlì-Cesena;
- propone progetti nei campi di competenza con relativa documentazione, favorendo l'interazione e la collaborazione generica e specifica (Enti del Terzo Settore – Centro di Servizi – Enti).

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento della Consulta.

Per modificare lo statuto o per deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione della Consulta, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento della Consulta e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del segretario della seduta il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede della Consulta.

Art. 10 - Partecipazione

Ai lavori dell'Assemblea possono essere invitati, con solo parere consultivo, Amministratori, funzionari e operatori dell'Amministrazione Comunale, dei Servizi Sanitari, esperti in relazione a particolari temi da trattare e un rappresentante dei Centri di Servizio per il Volontariato e/o altre realtà comprensoriali.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione della Consulta ed è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 9 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili.



Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i legali rappresentanti o delegati delle persone giuridiche socie, assicurando che i 2/3 del Consiglio siano riservati a rappresentanti di ODV.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il consiglio direttivo ad inizio dei lavori elegge il segretario della seduta fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente;
- attribuisce ai suoi componenti eventuali deleghe funzionali alla gestione amministrativa della Consulta;
- predispone gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e si esprime sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera eventuali regolamenti sul funzionamento dell'organizzazione;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- esclude dal finanziamento dei progetti e dalla partecipazione delle iniziative quelle Associazioni ed enti che, pur avendo aderito al progetto o all'iniziativa, non partecipano ai relativi lavori;
- esprime parere consultivo sulle richieste di contributo a progetto avanzate dalle Associazioni.
- autorizza aperture o estinzioni di conti correnti;
- organizza iniziative e piani di lavoro decisi dall'Assemblea Generale;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- individua le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione;
- stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;

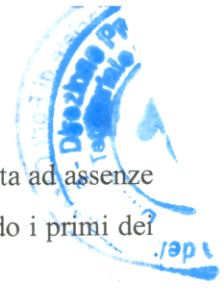
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 8 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.



In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate ad almeno tre riunioni, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del segretario della seduta e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 12 - Il Presidente

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività della Consulta.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale della Consulta di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Inoltre, è responsabile dell'apertura e chiusura di conti correnti bancari e postali e di procedere agli incassi da terzi ed autorizzare i pagamenti.

Art.13 - Scioglimento

Lo scioglimento della Consulta è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 9 La stessa Assemblea delibera la destinazione del patrimonio sociale ed elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

In caso di scioglimento della Consulta. per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di utilità sociale operante sul territorio, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Art.14 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore - in particolare, la Legge n. 106/2016 ed il D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i - e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile

Art. 15 – Norme transitorie

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

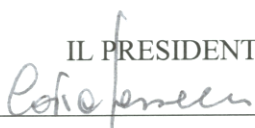
Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da ora e sino ad iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'associazione "CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELLE ASSOCIAZIONI DI CESENATICO ODV"

Cesenatico, 30/luglio/2020

IL PRESIDENTE

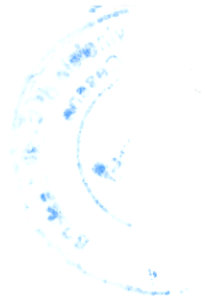


IL SEGRETARIO



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Cesena
Registrato a Cesena il 03 NOV. 2020
N. 2423 Mod. 3 €
Euro 19 D. 133/14
IL DIRETTORE





AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forza-Cesena
Ufficio Territoriale di Forza-Cesena
Registrazione a Cesena il
N.
Mod.
Fatto
IL DIRETTORE